

Gestione del Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole (ex art. 26 L.P. 1/2005)

La legge provinciale 10 febbraio 2005, n° 1, all'art. 26, dispone che presso la Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) è istituito un fondo di rotazione alimentato anche da risorse della Provincia, destinato alle operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili, impianti e attrezzature strumentali allo svolgimento dell'attività di imprese cooperative e agricole.

I rapporti fra la Provincia e la Cooperfidi per la gestione del fondo sono regolati da una convenzione (n° di raccolta 38231 - n° di pratica 5011CONV di data 29.01.2009).

I criteri di attuazione dello strumento in argomento sono stati aggiornati con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 2217 del 20.12.2019.

Cooperfidi rende completa informativa della gestione dello strumento nella nota integrativa, Parte D, Sezione 1, "operatività con fondi di terzi" del proprio Bilancio d'esercizio, accessibile all'[apposita sezione](#) della pagina "Amministrazione trasparente" del proprio sito internet (www.cooperfidi.it) accessibile al link.

A termini della normativa provinciale di riferimento, Cooperfidi rendiconta annualmente alla Provincia Autonoma di Trento sulla gestione e sull'utilizzo delle risorse ricevute.